

Coordinamento Salute

Prot. n.008/2022

Roma, 15 gennaio 2022

c.a.

Dott. Giuseppe Celotto, Direttore Generale della Direzione Generale Personale, Organizzazione e Bilancio del *Ministero della Salute* – V.le Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma (RM) –
dgpob@postacert.sanita.it

e p.c.

Alla *Corte dei Conti* – Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – Via A. Baiamonti, 25 00195 Roma (RM) –
sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it

Al *Ministero della Salute* – Ufficio Centrale del Bilancio – V.le Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma (RM) –
rgs.ucb-salute.gedoc@pec.mef.gov.it

Al *Ministero della Salute* – Ufficio 2 – Relazioni Sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori – V.le Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma (RM) –
relazionisindacali@sanita.it

OGGETTO: interPELLI posizioni dirigenziali Ministero della Salute. Nota prot. 0047702-30/12/2021-DGPOB-MDS-P.

In relazione alla nota prot. 0047702-30/12/2021-DGPOB-MDS-P avente per oggetto “Interpello per il conferimento di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa”, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene di dover sottolineare quanto segue.

SEDE NAZIONALE

NUOVA SEDE: Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

Recapiti del Responsabile del Coordinamento: c.bernardini@dirpubblica.it

Le procedure di interpello “interno”, seppur riservate esclusivamente al personale in servizio presso una pubblica amministrazione, sono assimilabili, a tutti gli effetti, a procedure concorsuali “pubbliche” per le quali deve essere osservata e garantita l’effettiva attuazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure selettive contenute nella vigente normativa, ed in particolare nel DPR n. 487 del 1994.

Si fa riferimento, in particolare, alla predeterminazione dei criteri di valutazione, regola generale per tutti i concorsi pubblici (non solo per quelli con accesso dall’esterno), finalizzata a garantire, in egual modo, “...l’effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva in quanto si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso...” (Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782).

Tutta la giurisprudenza amministrativa ha chiaramente ribadito come tutte le pubbliche amministrazioni devono predeterminare i parametri di valutazione nei concorsi pubblici, definendo, ex ante, le modalità ed i criteri adottati per la valutazione dei titoli e, ove previste, anche quelli per la valutazione delle prove orali e scritte.

In una recente sentenza (sentenza n. 9714, 3 ottobre 2018, TAR Lazio) è stato, inoltre, rimarcato che, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche, ma devono essere dettagliati e fungere da criteri motivazionali. Nella stessa sentenza i giudici amministrativi, hanno sottolineato che la predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico.

Le stesse indicazioni sono contenute nella sentenza n. 1087 del 27.2.2016, sezione V, TAR della Campania, con la quale si riafferma, con molta chiarezza e nettezza, che tali vincoli procedurali devono essere considerati come la diretta ed immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico, oltre che l’osservanza delle previsioni dettate dall’articolo 35 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali. La sentenza considera così forte questi vincoli al punto che essi devono essere applicati anche ad una procedura concorsuale riservata esclusivamente al personale interno.

Tutto ciò al fine evitare che l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico scaturisca da una valutazione “discrezionale” che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice.

Ai sensi della vigente giurisprudenza, i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del DPR n. 487 del 1994. La Commissione esaminatrice è, inoltre, tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (criteri di cui all’art. 12 del DPR. n. 487 del 1994); ciò in quanto il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e trasparenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa. E ciò al fine di conseguire il risultato di una “autolimitazione” da parte della commissione della propria “discrezionalità tecnica”, così da raggiungere un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

NUOVA SEDE: Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

Orbene, nell'interpello richiamato in oggetto, a parere della scrivente O.S. non vi è traccia alcuna di quanto su descritto. I criteri e le modalità selettive appaiono tutt'altro che "chiare", oggettive, omogenee e specifiche. Nella nota, inoltre, si fa riferimento ad una "valutazione congiunta" successiva all' "acquisizione delle candidature dei dirigenti", in contrapposizione, con l' "ex ante" previsto..

Nessuna indicazione circa i criteri per la valutazione di eventuali ulteriori titoli né sulla tipologia di attestati di lingua straniera, che peraltro, a giudizio della scrivente e stante il ruolo rivestito dai Dirigenti di un Dicastero sempre in prima linea per la lotta alle emergenze sanitarie ed in contatto con istituzioni internazionali, dovrebbe essere (a nostro giudizio) titolo sempre richiesto.

Nell'allegato 1 della succitata nota, le caratteristiche professionali richieste appaiono poco chiare, di difficilmente "quantificabili", oltre che disomogenee: per alcune posizioni è "semplicemente" richiesto un diploma di laurea, per altre una "comprovata esperienza", per altre ancora una "semplice" esperienza, Per alcune posizioni è richiesta un'anzianità di servizio di almeno 5 anni, per altre 3, per altre nessuna anzianità richiesta.

Per alcune posizioni, poi, vi è un elenco molto particolareggiato di "criteri" (*Ufficio 8 Sicurezza e salute dei lavoratori - Dirigente con professionalità medica in possesso di specializzazione in Medicina del lavoro, con esperienza in qualità di medico competente in sorveglianza sanitaria, anche eccezionale, con predisposizione di misure di tutela specifiche; con esperienza in attività di coordinamento dei servizi di sicurezza sanitaria; con esperienza in organizzazione e gestione di primo soccorso aziendale; con capacità di valutazione del rischio correlato alle mansioni lavorative e relativo protocollo di sorveglianza sanitaria; esperienza nel coordinamento e gestione delle vaccinazioni dei lavoratori, con capacità di predisposizione di provvedimenti e di stesura e divulgazione di atti, linee guida, protocolli, procedure e misure; con esperienza in attività di informazione e formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché buona conoscenza della lingua inglese (CEFR livello B2).*)

Per altre posizioni è "semplicemente" richiesto un diploma di laurea in medicina e chirurgia, come, ad esempio per l'Ufficio 5 Malattie trasmissibili che, come noto, è (ed è sempre stato) uno degli uffici della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in "prima" linea, specie in occasione di emergenze sanitarie connesse alla gestione di focolai epidemici (in territorio nazionale e/o estero) e nell'attuale gestione della diffusione pandemica di Sars-CoV-2. Per tale ufficio non è richiesta neanche una specializzazione né una particolare conoscenza della lingua inglese.

Stesse considerazioni vanno fatte anche per gli interpelli "riservati" ai dirigenti sanitari, per i quali, sempre a giudizio della scrivente, requisiti quali "comprovata", "documentata" esperienza, "elevati livelli nelle relazioni umane", "buone capacità relazionali", non possono essere considerati criteri di valutazione "oggettivi", chiari e, in qualche modo "misurabili".

Anche per questi interpelli, oltre a mancare un qualsivoglia riferimento alle modalità ed i criteri per la valutazione per eventuali ed ulteriori titoli, la scrivente Organizzazione Sindacale lamenta la mancata pubblicazione (o, una semplice notifica ai candidati) della graduatoria "conclusiva" con griglia di valutazione dalla quale, i candidati non ammessi possano desumere le motivazioni del mancato accesso alla carica dirigenziale dell'interpello al quale hanno partecipato.

Alcune considerazioni sono inoltre necessarie in merito alle disposizioni contenute nella legge n°190 del 6 novembre 2012.

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

NUOVA SEDE: Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

Nella nota, l'amministrazione richiama l'attenzione sugli uffici che, in base alle disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rientrano nel meccanismo di rotazione obbligatoria, "...fermo restando il principio generale di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale le pubbliche amministrazioni assicurano la rotazione dei dirigenti...".

A tal proposito, la scrivente non comprende il motivo per il quale, uffici similari (ad esempio USMAF-SASN) che svolgono attività simili, abbiano livelli di "rischio corruzione" differenti e tali da far rientrare solo alcuni nel meccanismo di rotazione obbligatoria, consentendo ad altri di non essere assoggettati alle disposizioni previste dalla legge 190/12.

Ci si interroga, poi, se (e come) l'Amministrazione abbia valutato (anche in passato) quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n.241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n.190 del 2012 "...il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale.", annotando, "...a seguito delle tempestive informazioni fornite tempestivamente dal dirigente...", nell'apposito registro, tutte le astensioni e segnalazioni di conflitto di interesse di un dirigente che scaturiscono, ad esempio, dalla presenza di "...interessi propri", ovvero di suoi parenti entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale...".

Per tutto quanto sopra, anche in ossequio al contenuto nella nota 0010823-23/03/2021-DGPOB-MDS-P, avente per oggetto: "*Deliberazione SCCLEG n. 1 del 2021, adunanza del 29 dicembre 2020 della Corte dei Conti. Procedura di individuazione del soggetto da incaricare di funzione dirigenziale*", con la stessa Amministrazione rimarca che "*La Corte, pertanto, rappresenta che, al fine di verificare ab extra la correttezza del potere esercitato dall'Amministrazione e, inoltre, accertare che l'iter logico seguito sia reso ostensivo con sufficiente chiarezza, il verbale di valutazione comparativa delle istanze pervenute deve evidenziare l'attribuzione a ciascuno dei candidati di un giudizio suffragato dalla preventiva e necessaria indicazione di criteri di valutazione oggettivi*", la Scrivente Organizzazione sindacale, invita l'Amministrazione in indirizzo, a riformulare gli interpellati, in linea con le vigenti disposizioni normative, al fine di evitare possibili futuri contenziosi, e la pubblicazione della presente nella sezione "Bacheca Sindacale" del sito intranet del Ministero della Salute.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE NAZIONALE
DEL COORDINAMENTO

Claudia Bernardini



DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

NUOVA SEDE: Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004